

COMUNE DI TREVISO

– REGOLAMENTI –

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.)

| | |
|---|-----------|
| PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Oggetto del regolamento | 3 |
| Art. 2 - Contenuto del regolamento | 3 |
| Art. 3 - Tipologia delle occupazioni | 3 |
| Art. 4 - Occupazioni abusive..... | 4 |
| Art. 5 - Occupazioni di estrema urgenza | 4 |
| PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI | 5 |
| Art. 6 - Necessità dell'atto di concessione..... | 5 |
| Art. 7 - Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione | 5 |
| Art. 8 - Domanda di concessione | 5 |
| Art. 9 - Istruttoria della domanda e procedimento..... | 6 |
| Art. 10 - Concessione delle piazze del centro storico | 7 |
| Art. 11 - Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione | 8 |
| Art. 12 - Organi preposti al rilascio della concessione..... | 9 |
| Art. 13 - Obblighi del titolare della concessione | 9 |
| Art. 14 - Proroga della concessione..... | 10 |
| Art. 15 - Disdetta e rinuncia alla concessione | 10 |
| Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione..... | 11 |
| Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione | 12 |
| PARTE III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE..... | 12 |
| Art. 18 - Istituzione e ambito di applicazione del canone di concessione | 12 |
| Art. 19 - Criteri per la determinazione del canone..... | 13 |
| Art. 20 - Classificazione delle strade e degli spazi e aree pubbliche... | 13 |
| Art. 21 - Entità dell'occupazione | 13 |
| Art. 22 - Durata dell'occupazione | 14 |
| Art. 23 - Tariffa base per occupazioni permanenti..... | 15 |
| Art. 24 - Coefficiente di valutazione economica per occupazioni permanenti | 15 |
| Art. 25 - Tariffa base per occupazioni temporanee..... | 16 |
| Art. 26 - Coefficiente di valutazione economica per occupazioni temporanee..... | 16 |
| Art. 27 - Determinazione del canone | 18 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 28 - Esenzioni dal canone per occupazioni di suolo pubblico | 19 |
| Art. 28 bis - Riduzioni del canone..... | 22 |
| Art. 29 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori.... | 22 |
| Art. 30 - Organi, prescrizioni e attività preposte al controllo sul territorio | 23 |
| Art. 31 - Riscossione coattiva..... | 24 |
| Art. 32 - Sanzioni, penalità, indennità e interessi..... | 24 |
| Art. 33 - Rimborsi..... | 25 |
| Art. 33 bis - Contenzioso | 26 |
| PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 26 |
| Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie..... | 26 |
| NOTE:..... | 26 |
| ALLEGATI / MODULISTICA..... | 26 |

Approvato con delibera di C.C. prot.n.72852/100 del 29.11.1999
Modificato con delibera di C.C. prot.n.2/2000 del 24.01.2000 (proposta del 04.01.2000 prot. n. 740).
Annullato parzialmente dal CO.RE.CO. con ordinanza prot.n.6967/A del 08.02.2000 (artt. 10 e 21 comma 7)
Modificato con delibera di C.C. prot.n.16371/22 del 22.03.2002
Modificato con delibera di C.C. prot.n.11242/17 del 22.03.2004
Modificato con delibera di G.C. prot.n.113 del 30.03.2005
Modificato con delibera di G.C. prot.n.342 del 26.09.2005
Modificato con delibera di G.C. prot.n.33 del 06.02.2006
Modificato con delibera di C.C. prot.n.08/07/DCC del 19.02.2007
Modificato con delibera di C.C. prot.n.32/07/DCC del 20.04.2007
Modificato con delibera di C.C. prot.n.63/07/DCC del 18.07.2007
Modificato con delibera di C.C. prot.n.114/07/DCC del 20.12.2007
Modificato con delibera di G.C. prot.n.72 del 18.02.2008
Modificato con delibera di G.C. prot.n.460 dell'08.10.2008
Modificato con delibera di C.C. prot.n.03/09/DCC del 18.02.2009
Modificato con delibera di G.C. prot.n.124 dell'11.04.2012
Modificato con delibera di C.C. prot.n.011/14/DCC del 31.03.2014
Modificato con delibera di C.C. prot.n.40/14/DCC del 26.06.2014
Modificato con delibera di C.C. prot.n.67/14/DCC del 30.09.2014
Modificato con delibera di C.C. prot.n.62/16/DCC del 27.10.2016
Modificato con delibera di C.C. prot.n.44/17/DCC del 30.10.2017
Modificato con delibera di C.C. prot.n.67/19/DCC del 18.12.2019

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli artt. 52 e 63 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997 e successive modificazioni, disciplina:

- a) il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti relativi alle occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Treviso, nonché alle aree asservite all'uso pubblico;
- b) le occupazioni di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- c) l'applicazione del canone, previsto dall'art. 63 del D.Lgs.n.446/1997, che grava sulle aree di cui alle precedenti lettere a) e b), a carico delle aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

Art. 2 - Contenuto del regolamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono disciplinate:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza dell'atto di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- f) i casi di esclusione ed esenzione dal canone;
- g) l'attività di controllo, verifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni;
- h) i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 - Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata che, senza interruzioni, risulti pari o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni occasionali o d'urgenza, nonché quelle di durata inferiore all'anno, anche se il periodo di occupazione si ripete negli anni ed anche se comportano l'utilizzo di manufatti. Le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono considerate di natura temporanea anche se concesse per periodi pari o superiori all'anno.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune o da parte di altro ente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico o di aree e spazi pubblici o aree private gravate da servitù pubblica, realizzate senza il necessario provvedimento di concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

a) in presenza di una concessione vengono comunque realizzate in modo difforme da essa per superficie concessa oppure in contrasto con le prescrizioni regolamentari e legislative inerenti la natura e l'oggetto della concessione (di carattere edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico, ecc.);

b) in presenza di una concessione vengono comunque realizzate secondo modalità difformi da essa, diverse da quelle di cui alla lettera a), tra le quali il protrarsi dell'occupazione oltre l'orario previsto nell'atto di concessione;

c) si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza che ne sia intervenuta proroga o rinnovo, ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del presente regolamento.

3. Fatta salva ogni disposizione di legge, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il dirigente del settore competente al rilascio del provvedimento di concessione, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese nonché quelle di custodia.

4. Fermo restando che il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Il verbale di contestazione emesso dal Comando della Polizia Locale costituisce, a tutti gli effetti, titolo per l'emissione dell'avviso di contestazione al quale provvede il Servizio Tributario e Tariffario – Ufficio C.o.s.a.p. dandone notizia all'interessato nei tempi e modalità previste all'art. 30 del presente regolamento.

6. Costituisce inoltre titolo per il versamento dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi, la dichiarazione di occupazione abusiva, rilasciata dall'occupante di fatto.

Art. 5 - Occupazioni di estrema urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo, via e-mail o PEC, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto

disposto al successivo comma 3. il Servizio tributario e Tariffario provvederà a comunicare all'interessato, mediante e-mail o PEC, l'eventuale canone da versare.

2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente servizio Tributario e Tariffario copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto.

3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 6 - Necessità dell'atto di concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi o aree di cui ai precedenti articoli, in via temporanea o permanente, è assoggettata, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 7, ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata, su domanda dell'interessato, dal settore competente, come individuato all'art. 12 del presente regolamento.

2. Nel caso di lavori di edilizia, impalcature, cantieri e scavi vari o posa tubature sono ammesse le occupazioni di natura temporanea prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio, previo rilascio, da parte del dirigente del settore competente, di apposita concessione temporanea di durata non superiore a 30gg. La concessione provvisoria non attribuisce al concessionario il diritto di ottenere il rilascio del successivo provvedimento concessorio.

3. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.

Art. 7 - Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione

1. Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione:

a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento, per le quali si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone;

b) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio libero;

c) le occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno, nelle aree pubbliche o aree private gravate da servitù pubblica diverse dagli spazi adibiti dal Comune a parcheggio, previo apposito nulla osta scritto rilasciato dal competente ufficio comunale.

Art. 8 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare, in via permanente o temporanea, nel territorio comunale, gli spazi o le aree di cui all'art. 1, deve presentare un'istanza, per via telematica allo Sportello Unico per Attività Produttive o per via cartacea almeno 45gg. prima dell'inizio dell'occupazione, con allegate le marche da bollo necessarie, redatta sull'apposito fac-simile predisposto dall'ufficio competente e indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Treviso, al fine di ottenere il rilascio del provvedimento concessorio.
2. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di concessione, tutta la documentazione richiesta dal settore competente al rilascio del provvedimento concessorio in relazione alla natura e tipologia dell'occupazione e a fornire tutti i dati ritenuti necessari all'esame della domanda stessa.
3. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni rilasciate anche da altro Ente pubblico (es: Sovrintendenza alla tutela del paesaggio, ecc.), il richiedente deve dichiarare di esserne in possesso. E' facoltà del settore competente al rilascio della concessione richiederne la dimostrazione a comprova.
4. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche e altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il settore competente al rilascio della concessione potrà richiedere, oltre a quanto sopra, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alla linea, alla struttura e alla stabilità dei supporti. Potrà, inoltre, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.
5. Il settore competente al rilascio del provvedimento concessorio, in relazione alla particolare tipologia e natura dell'area oggetto di domanda di concessione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.

Art. 9 - Istruttoria della domanda e procedimento

1. Le domande di concessione sono assegnate al settore competente al rilascio del provvedimento concessorio, come specificato nel successivo art. 12, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Le domande di concessione devono contenere apposita autocertificazione del richiedente attestante l'assenza di eventuali sospesi.
3. Il settore competente rilascia il provvedimento concessorio per l'occupazione permanente o temporanea, oppure il suo rinnovo o proroga, solo dopo avere verificato con il servizio Tributario e Tariffario che a carico del richiedente non esistano motivi ostativi a detto rilascio.
4. In caso di riscontrata irregolarità, il procedimento concessorio viene sospeso fino alla completa regolarizzazione della situazione debitoria.
5. Costituiscono motivo ostativo al rilascio di nuove concessioni o al rinnovo o proroga di quelle già in essere:
 - l'omesso o parziale pagamento, nei termini stabiliti nel presente regolamento, del canone dovuto;
 - i reiterati ritardi (superiori a due) nel pagamento del canone relativo a provvedimenti di concessione precedenti o in essere;
 - l'avviso di contestazione emesso dal Servizio Tributario e Tariffario, non ancora pagato, anche se iscritto a ruolo;
 - l'avviso di contestazione emesso dal Servizio Tributario e Tariffario, non

pagato, oggetto di contenzioso;

- l'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo (art. 30), della sussistenza di occupazioni abusive.

6. La sussistenza delle pendenze, di cui al comma 5, dovrà essere comunicata al debitore per iscritto, compresa la determinazione dell'indennità, delle sanzioni, delle penalità e degli interessi dovuti. Da tale comunicazione l'utente ha 30gg. per provvedere a regolarizzare la propria situazione.

7. Il Servizio, che rilascia la concessione, potrà, qualora lo ritenesse opportuno, richiedere all'utente la presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del debito.

8. Salvo quanto previsto dall'art. 5, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 45gg. decorrenti dalla data in cui la domanda, regolare e completa dei documenti richiesti, è stata presentata all'ufficio protocollo, ovvero dalla data in cui la stessa è pervenuta a mezzo posta all'ente o trasmessa per via telematica.

9. Tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazione o regolarizzazione per incompletezza o carenze nella domanda di concessione e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

10. Qualora, entro il termine di 60gg. dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione, non pervenga al settore competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.

11. Nel caso siano necessarie autorizzazioni di altri enti, il termine predetto viene sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle autorizzazioni stesse o, in alternativa, delle relative autocertificazioni.

12. In caso di presentazione di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, verrà data preferenza alla domanda con data di presentazione anteriore (farà fede il timbro postale in caso di trasmissione tramite servizio postale o la data di ricevimento apposta dall'ufficio protocollo, se consegnata a mani a tale ufficio o la data di ricevimento della PEC). In caso di domande presentate contemporaneamente, si darà preferenza alla richiesta con durata maggiore di occupazione.

13. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o in contrasto con il decoro cittadino, oppure non conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico o della quiete pubblica.

Art. 10 - Concessione delle piazze del centro storico

1. L'atto concessorio rilasciato dal competente ufficio comunale in ordine all'allocatione dei mezzi pubblicitari temporanei nelle piazze del centro storico, comprende sia l'autorizzazione per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità che l'autorizzazione dell'occupazione suolo pubblico. Nelle piazze del centro storico è consentita la concessione di suolo pubblico per l'effettuazione di eventi significativi che valorizzano la città e rispondono ad un interesse diffuso della comunità quali cerimonie religiose, civili e militari, manifestazioni politico-sindacali, ovvero nel campo della cultura, dello sport, del sociale e della promozione del territorio, di norma organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate.

É inoltre compito della Giunta comunale valutare, di volta in volta, la compatibilità con le caratteristiche intrinseche delle aree pubbliche oggetto di concessione.

Art. 11 - Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego, in base ai risultati dell'istruttoria, emesso dal dirigente del settore competente, deve essere consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. Una copia di tale provvedimento verrà inviata anche al Servizio Tributario e Tariffario – Ufficio C.o.s.a.p. per il calcolo del canone dovuto.
2. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'atto di concessione.
3. La concessione può:
 - prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni;
 - prevedere l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, etc.);
 - prevedere l'uso di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro);imporre al concessionario particolari controlli o disposizioni qualora finalizzati al mantenimento del decoro, della pulizia e dell'ordine cittadino e/o dell'area occupata. In caso di violazione il concessionario ne risponde in prima persona.
4. Nel caso di occupazioni analoghe per tipologia e periodo e richieste dal medesimo concessionario, è possibile il rilascio di un unico atto di concessione ferma restando la possibilità di prorogare, revocare o disdire una o più occupazioni presenti nella concessione.
5. La concessione è strettamente personale ed è conseguentemente vietato il trasferimento, la subconcessione o la cessione a terzi. È valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati. È ammesso l'utilizzo del bene concesso tramite persona autorizzata e indicata dal titolare della concessione stessa, previa comunicazione agli uffici che hanno rilasciato il provvedimento concessorio.
6. In particolare, nell'atto dovranno essere necessariamente indicati:
 - a) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione, che verranno determinate con riferimento alla destinazione funzionale dell'area;
 - b) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;
 - c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana, edilizia e ambientale applicabili;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 13;
 - e) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - f) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione;
 - g) il nominativo del responsabile del procedimento, l'ubicazione, i numeri di telefono e gli orari dell'Ufficio C.o.s.a.p., al quale il concessionario dovrà rivolgersi per la determinazione del canone dovuto, il termine entro il quale effettuare il pagamento, o la richiesta di rateazione, e le modalità di

versamento (come previsto dal successivo art. 29).

7. Se, per una qualsiasi ragione, il titolare non dovesse presentarsi per il ritiro della concessione il Servizio competente in merito al rilascio potrà inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta o a mezzo PEC, entro 10 gg. dall'emissione del provvedimento concessorio, l'originale dell'atto bollato al concessionario.

8. In base a quanto previsto dal comma 1, il mancato invio del provvedimento di concessione al Servizio Tributario e Tariffario comporta responsabilità patrimoniale in capo al Funzionario Responsabile del Servizio che lo concede se ciò prescrive l'azione accertativa del Comune.

Art. 12 - Organi preposti al rilascio della concessione

1. L'individuazione dei settori e servizi deputati al rilascio del provvedimento concessorio, distinti per tipologia, avviene a mezzo di specifica conferenza di servizi, le cui risultanze sono fatte proprie dalla Amministrazione mediante determinazione del direttore generale sentita la Giunta comunale, cui spetta la fissazione delle direttive da seguire nell'attribuzione delle competenze secondo un criterio funzionale.

Art. 13 - Obblighi del titolare della concessione

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

2. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare al Comune o a terzi per effetto dell'occupazione medesima.

3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere al ritiro del provvedimento concessorio prima dell'inizio dell'occupazione di suolo pubblico. Il mancato ritiro rende l'eventuale occupazione sanzionabile;

b) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa (rispettando anche eventuali limitazioni imposte nell'orario);

c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino alla scadenza della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario. L'Amministrazione comunale, a copertura di eventuali danni derivanti dalle occupazioni, si riserva di richiedere polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, con le modalità individuate dalla Giunta comunale;

d) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o addetti autorizzati dall'Amministrazione, l'atto e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;

e) mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento concessorio e rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;

f) disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;

g) comunicare entro 30 gg. eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;

h) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

i) pagare il canone di concessione o, nel caso di importo pari o superiore ai limiti previsti dall'art. 29, commi 2 e 4, versare lo stesso alle scadenze stabilite nel provvedimento concessorio;

l) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'Amministrazione.

4. L'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico non abilita il concessionario all'installazione di manufatti, qualora a tal fine sia prescritto apposito provvedimento abilitativo ai sensi della normativa vigente, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali sia richiesta espressa autorizzazione.

Art. 14 - Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione per occupazione temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga della concessione in essere all'ufficio comunale competente con le modalità e i tempi previsti dallo stesso con appositi provvedimenti amministrativi.

2. La concessione per occupazione permanente non è soggetta né a proroga né a rinnovo. Il concessionario dovrà presentare, prima della scadenza della concessione in essere, nuova richiesta.

Art. 15 - Disdetta e rinuncia alla concessione

1. Qualora il richiedente, durante la fase istruttoria della domanda e, comunque, prima che l'occupazione abbia inizio, non sia più interessato ad ottenere il provvedimento concessorio, deve comunicare per iscritto, a mezzo e-mail o PEC, al Comune di Treviso, la disdetta, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'occupazione indicata nella domanda, per consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali.

La presentazione della comunicazione oltre i termini suddetti comporta l'obbligo del pagamento di un importo pari all'ammontare del canone dovuto considerando come periodo di occupazione quello intercorso dalla data di inizio dell'occupazione indicata dal richiedente nella domanda fino al giorno della comunicazione di disdetta.

La mancata presentazione della comunicazione comporta l'obbligo del pagamento di un importo pari all'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo indicato nel provvedimento concessorio.

In ogni caso non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal richiedente per il rilascio del provvedimento concessorio.

2. La rinuncia volontaria e/o la cessazione anticipata del rapporto concessorio, qualora sia già cominciato il periodo di occupazione, devono essere tempestivamente comunicate dal concessionario per iscritto o a mezzo e-mail o PEC indirizzato al Comune di Treviso, al fine di consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali. In mancanza della

comunicazione di cui sopra, sorge l'obbligo del pagamento di un importo pari all'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo indicato nella concessione.

3. Il canone cessa di essere dovuto a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia volontaria e/o della cessazione anticipata indirizzata al Comune di Treviso.

Ai fini del calcolo dell'eventuale rimborso del canone anticipatamente versato, verrà applicata la tariffa, permanente o temporanea, in relazione al periodo di effettiva occupazione.

Non si procede in ogni caso a rimborsi per periodi inferiori ad una settimana.

Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il dirigente di settore competente al rilascio, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L.n.241/90 e s.m.i. in tema di revoca.

2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione della concessione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del Comune o ordine anche verbale della polizia locale per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo alcuno. Tale sospensione dà diritto esclusivamente alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno d'ufficio il competente settore comunale o la polizia locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

3. La revoca della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca e in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e si provvederà con atto dirigenziale alla restituzione delle somme entro il termine di 180gg. dalla data di presentazione della richiesta o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione stessa.

Non si fa luogo a rimborsi per importi, relativi al solo canone, inferiori a euro 12,00.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla sospensione o revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rinuncia da parte del precedente occupante.

5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, del bene che occupa il suolo pubblico o dell'attività svolta dal concessionario è necessario che il nuovo titolare richieda la concessione.

6. Di tale cessione deve essere data apposita comunicazione entro 30gg. all'ufficio competente.

7. Fino al momento della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 6 resta in vigore la concessione originaria.

Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti dovuti stabiliti nella concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di contestazione previsto dal successivo art. 30;

b) reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno) del concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, e più precisamente:

- violazioni alle condizioni e agli obblighi imposti con l'atto di concessione o alle norme di legge o alle norme del presente regolamento (es. pagamento del canone oltre i termini fissati nell'atto di concessione);

- qualora si faccia un uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo, spazio pubblico o bene pubblico;

- nel caso di violazioni di cui all'art. 32 comma 7 del presente regolamento;

c) la mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei 30gg. successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione;

d) la mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 16, comma 6, entro 30gg. dalla cessione del bene o dell'attività.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la scadenza del termine di durata ove la concessione non venga rinnovata;

b) la rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'art. 15;

c) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;

d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La decadenza è dichiarata dal dirigente del settore competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione.

4. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

5. In caso di estinzione della concessione, l'eventuale rimborso è dovuto solo previa verifica della rimessa in pristino dell'area oggetto del provvedimento concessorio.

PARTE III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 - Istituzione e ambito di applicazione del canone di concessione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito ed applicato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n.446/1997, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente art. 1.

2. È obbligato al pagamento del canone il titolare della concessione in relazione all'entità dell'area risultante dal medesimo provvedimento amministrativo.

3. È obbligato al pagamento dell'indennità l'occupante di fatto, abusivo, in

relazione allo spazio occupato risultante dal verbale di accertamento della violazione.

4. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Art. 19 - Criteri per la determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade e degli spazi ed aree pubbliche secondo i criteri individuati al successivo art. 20;

b) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo art. 21;

c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo art. 22;

d) valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, calcolata in base ai criteri indicati ai successivi artt. 24 e 26;

e) tariffa base determinata ai sensi dei successivi artt. 23 e 25.

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralicci di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse, si applica l'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs.n.446/97 e s.m.i.

Art. 20 - Classificazione delle strade e degli spazi e aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie in base alla loro importanza, ubicazione, centralità, intensità abitativa, flusso turistico, attività e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 1, è parte integrante del presente regolamento come allegato.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

4. Dalla suddetta classificazione sono escluse le occupazioni di cui al comma 3 dell'art. 19.

Art. 21 - Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In caso di occupazione di soprassuolo (es. occupazioni a sbalzo) il canone verrà calcolato con riferimento alla superficie della proiezione a terra

della sporgenza o soprassuolo occupato.

2. L'entità dell'occupazione, è rilevata come segue:

a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;

b) per le occupazioni per le quali non è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;

c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo o, in mancanza, quella dichiarata dall'occupante di fatto, ferma restando la verifica da parte del competente pubblico ufficiale.

3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.

4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

5. Per le occupazioni realizzate con installazione di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 22 - Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è misurata:

a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;

b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;

c) per le occupazioni abusive, in base al verbale di contestazione redatto dal competente Pubblico Ufficiale o alla dichiarazione dell'occupante di fatto, verificata dal competente pubblico ufficiale, o dal verbale di sopralluogo redatto ai sensi dell'art. 30 comma 2.

2. La durata dell'occupazione è calcolata:

a) per le occupazioni permanenti, in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 gg.;

b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni.

3. Ai fini della certezza dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della concessione vengono considerate singoli periodi indipendenti.

4. Salvo prova contraria, le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. Si presumono altresì effettuate il solo giorno di emissione del verbale di contestazione, redatto dal competente pubblico ufficiale, le occupazioni abusive di carattere temporaneo ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) del presente Regolamento (in tale caso il coefficiente applicato per la determinazione del canone sarà comunque quello più elevato).

6. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di contestazione o sopralluogo in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva, previo parere favorevole da parte del Comando della Polizia Locale.

Art. 23 - Tariffa base per occupazioni permanenti

1. La tariffa per le occupazioni permanenti è determinata su base annuale, per metro quadrato.

2. La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- I[^] categoria: euro 51,00

- II[^] categoria: euro 33,00

- III[^] categoria: euro 22,00.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in euro 0,65 per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuto il canone, indipendentemente dalla zona di ubicazione, fermo restando che l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dalle medesime aziende non può essere inferiore a euro 516,46.

4. Le eventuali modifiche alla tariffa base determinata ai commi 2 e 3, saranno apportate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

5. L'importo della tariffa base di cui al comma 3, qualora non si proceda con provvedimento alla revisione delle tariffe del canone nei tempi di cui al comma 4, va annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, lasciando invariato il minimo dovuto di euro 516,46.

Art. 24 - Coefficiente di valutazione economica per occupazioni permanenti

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni permanenti, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

| N | Descrizione attività od occupazione | Coefficiente |
|---|---|--------------|
| 1 | Apparecchi distributori automatici vari | 1 |
| 2 | Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico | 2,5 |
| 3 | Banchi, chioschi, edicole e simili | 2,2 |
| 4 | Distributori di carburante | 1,2 |

| | | |
|----|--|------|
| 5 | Griglie, bocche di lupo, gradini, intercapedini, pozzetti e simili | 1,2 |
| 6 | Tabelle, insegne, cartelloni e simili | 3,5 |
| 7 | Pedane, fioriere e quant'altro insiste sul suolo oggetto della concessione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande | 3 |
| 8 | Contenitori per il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuato da imprese autorizzate | 0,1 |
| 9 | Accesso veicolare e pedonale alle proprietà private, (passi carrabili) che comportino sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento | 0,50 |
| 10 | Occupazione di area demaniale per la realizzazione e gestione di dehors funzionali all'attività di chiosco-bar | 0,7 |
| 11 | Altre tipologie di occupazione | 1 |

Art. 25 - Tariffa base per occupazioni temporanee

1. La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata su base giornaliera, per metro quadrato.
2. La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata come segue:
 - I^a categoria: euro 5,00
 - II^a categoria: euro 3,00
 - III^a categoria: euro 2,50.
3. Le eventuali modifiche alla tariffa base determinate al comma 2 saranno apportate con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 26 - Coefficiente di valutazione economica per occupazioni temporanee

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti, di cui al comma 2, mediante i quali il Comune valuta, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni temporanee, il beneficio economico ritraibile dalle stesse, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.
2. Nel caso in cui la contitolarità del provvedimento concessorio implichi coefficienti diversi, si applicherà quello maggiore.

| N° | Descrizione attività od occupazione | Coefficiente |
|----|---|--------------|
| 1 | Commercio ambulante posto fisso | |
| | fino a 8 ore | 0,050 |
| | da 9 a 16 ore | 0,068 |
| | da 17 a 24 ore | 0,077 |
| 2 | Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili) | |
| | fino a 8 ore | 0,055 |
| | da 9 a 16 ore | 0,075 |
| | da 17 a 24 ore | 0,085 |

| | | |
|----|---|-------|
| 3 | Vendita / esposizione da parte di negozianti di frutta, verdura, ecc. o di altri prodotti commerciali | |
| | fino a 8 ore | 0,055 |
| | da 9 a 16 ore | 0,075 |
| | da 17 a 24 ore | 0,085 |
| 4 | Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi | 0,07 |
| 5 | Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc. | 0,055 |
| 6 | Pubblicità con pannelli, piramidi e simili | 0,25 |
| 7 | Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (I [^] e II [^] zona) | |
| | fino a 30 gg. | 0,15 |
| | da 31 a 180 gg. | 0,12 |
| | da 181 a 364 gg. | 0,10 |
| | Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi (III [^] zona) | |
| | fino a 30 gg. | 0,15 |
| | da 31 a 180 gg. | 0,09 |
| | da 181 a 364 gg. | 0,07 |
| 8 | Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 3.000 mq. e per singola occupazione | 0,25 |
| | Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni superiori a 3.000 mq. e per singola occupazione (per la parte eccedente i 3.000 mq.) | 0,12 |
| 9 | Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, lotta all'inquinamento, promozione dell'agricoltura biologica) | 0,12 |
| 10 | Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti commerciali | 0,15 |
| 11 | Scavi e manomissioni stradali, allacciamenti privati a pubblici servizi | 0,20 |
| 12 | Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale, | 0,04 |
| | Manifestazioni o iniziative culturali, sportive ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale, allestimento/disallestimento strutture manifestazioni/eventi. | |
| 13 | Traslochi superiori a due giorni | 0,15 |

| | | |
|----|--|------|
| 14 | Portacicli | 0,15 |
| 15 | Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito di luna park, spettacoli viaggianti e circhi | 0,01 |
| 16 | Aree di cantiere finalizzate all'installazione di antenne di telefonia mobile o similari | 0,25 |
| 17 | Altre tipologie di occupazione | 0,50 |

3. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso è dovuto un canone così suddiviso:

- fino a 50 mq. il versamento dovuto è di euro 12,00;
- oltre i 51 mq. il versamento dovuto è di euro 20,00.

Il canone dovuto è comunque soggetto ad aggiornamenti in base alla variazione annuale di cui all'art. 27, comma 7.

Art. 27 - Determinazione del canone

1. La misura del canone, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 26 comma 3, è determinata nel modo seguente:

tariffa base x superficie occupata x durata in giorni (o in mesi, se permanente) x coefficiente relativo all'attività esercitata e alla modalità dell'occupazione più la maggiorazione dell'indice FOI determinato ai sensi del successivo comma 7.

2. Per le occupazioni permanenti il canone decorre dal mese dell'anno nel quale è stata rilasciata la concessione e cessa nel mese in cui la stessa ha termine; a tal fine si considerano per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 gg.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione ad occupare e fino al termine della stessa.

4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

tariffa base ad utente x numero utenti al 1° gennaio (come dichiarati dalle aziende).

5. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo è applicabile esclusivamente in alternativa e non in sovrapposizione ad altri eventuali canoni.

6. Nel caso di occupazioni richieste e concesse ai sensi del regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto che sottraggano, in tutto o in parte, uno o più stalli pubblici di sosta a pagamento, la misura del canone, come determinata ai sensi del comma 1, viene maggiorata di un importo di euro 1,70 al giorno per ogni stallo di sosta sottratto.

7. La misura del canone come determinata ai sensi del comma 1 viene aggiornata annualmente in base alla variazione annuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) al netto dei consumi dei tabacchi, pubblicata nel sito ufficiale dell'I.S.T.A.T.

(www.istat.it) nel corso del mese di adozione della delibera delle tariffe.

8. Nel caso di occupazioni richieste e concesse, per l'accesso veicolare e

pedonale alle proprietà private, (passi carrabili) che comportino sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento, si applica la tariffa di riferimento alla superficie corrispondente agli stalli sottratti, come determinata ai sensi del comma 1, moltiplicata per il coefficiente 0,50.

Art. 28 - Esenzioni dal canone per occupazioni di suolo pubblico

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

| N° | Tipologia | Descrizione dell'esenzione |
|----|---|---|
| 1 | Tipologia del Concessionario | <p>a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato;</p> <p>b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;</p> <p>c) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.460/97 per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale, purché iscritte nel registro regionale;</p> <p>d) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Treviso o di altri Enti Pubblici Territoriali e ogni altra occupazione richiesta o autorizzata dal Comune per lavori di manutenzione, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile o su beni privati asserviti ad uso pubblico, connessi alla funzionalità o alla sicurezza dell'esercizio dell'uso pubblico o del pubblico passaggio da parte della collettività rappresentata dal Comune;</p> <p>e) le occupazioni temporanee concesse ad enti commerciali per le finalità di cui al successivo punto 3 lettere a e c (Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"), purché il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro venga devoluto in beneficenza o alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa;</p> |
| 2 | Tipologia di occupazione a carattere "permanente" | <p>a) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;</p> <p>b) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;</p> <p>c) l'occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere;</p> <p>d) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili), ad eccezione di quelle comportanti sottrazione di stalli pubblici di sosta a pagamento, applicando la tariffa di riferimento alla superficie corrispondente agli stalli sottratti alla sosta a pagamento;</p> <p>e) le occupazioni realizzate con ponticelli per accessi carrai, per i quali l'autorizzazione è/ può essere compresa nel permesso di costruire;</p> <p>f) le occupazioni per la manutenzione del verde effettuata con mezzi meccanici o macchine operatrici, fino ad un massimo di sei ore;</p> <p>g) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;</p> <p>h) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;</p> <p>i) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e tende solari fisse o retrattili, siano esse di carattere stabile o temporaneo;</p> <p>j) le occupazioni effettuate con veicoli in sosta nelle aree pubbliche regolamentate a parchimetro, individuate sulla base dell'art. 7 del D.Lgs.n.285/92 e conseguenti deliberazioni della Giunta che ne disciplinano modi e tempi di utilizzo, nei giorni festivi e dalle ore 20.00 alle ore 08.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 dei giorni feriali;</p> <p>k) le occupazioni di soprassuolo pubblico con impianti tecnologici realizzati per l'abbattimento delle emissioni nocive nell'atmosfera e/o per il risparmio energetico.</p> |
| 3 | <p>Tipologia di occupazione a carattere "temporaneo"</p> | <p>a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni o iniziative culturali, celebrative, politiche, sindacali, religiose purché effettuate da associazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, umanitarie, assistenziali, sociali, storico-folcloristiche, ricreative e sportive, promosse da enti e associazioni senza fini di lucro;</p> <p>b) le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica fino ad un massimo di 2 gg.;</p> <p>c) le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro. Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito e il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro deve essere devoluto alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa. L'esenzione non si applica comunque agli spazi commerciali eventualmente presenti all'interno delle</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | stesse; |
| 4 | Occupazioni esenti per Legge o per Regolamento | <p>a) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, siano inferiori a mezzo metro quadrato;</p> <p>b) le occupazioni riconosciute dalla Giunta comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica;</p> |
| 5 | Tipologie di occupazioni a carattere "straordinario" | <p>a) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi;</p> <p>b) le occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretti, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore;</p> <p>c) le occupazioni effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni;</p> <p>d) le occupazioni effettuate per operazioni di trasloco fino ad un massimo di 2gg., purché non occupino stalli pubblici di sosta;</p> <p>e) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, purché prive di messaggi pubblicitari, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;</p> <p>f) le occupazioni con gli impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune di Treviso al termine della concessione medesima;</p> <p>g) le occupazioni precedentemente autorizzate, qualora cause di forza maggiore (es.: rinvenimento di ordigni bellici, ritrovamenti di natura archeologica o artistica, interventi ostativi di autorità di vario tipo, ecc.) impediscano l'utilizzo dell'area per le finalità per le quali era stata concessa, limitatamente al periodo di impedimento;</p> <p>h) le occupazioni temporanee effettuate da artisti di strada, come disciplinate dall'art. 52 del regolamento di polizia urbana.</p> |

Art. 28 bis - Riduzioni del canone

1. Il canone dovuto è ridotto del 30% dal 1° ottobre al 31 marzo nel caso di occupazioni di natura temporanea effettuate a mezzo plateatici e/o per la vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili.

1 bis. Il Canone OSAP 2020 con riferimento al dovuto nel mese di maggio viene abbattuto del 50% rispetto al Canone OSAP pagato nel mese di maggio per l'anno 2019;

2. Il canone dovuto è ridotto del 50% per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati in conseguenza di manifestazioni, attività o iniziative:

a) finanziate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale;

b) la cui organizzazione operativa sia stata affidata dall'Amministrazione comunale, anche totalmente, agli stessi soggetti privati e per le quali l'Amministrazione sostenga, in tutto o in parte, le spese anche attraverso contributo.

Art. 29 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato mediante una delle seguenti forme:

a) versamento diretto all'Ufficio Tributi di Treviso tramite sistema P.O.S. – Bancomat;

b) pagamento a mezzo F24.

2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, relativamente all'annualità in corso al momento del rilascio, è effettuato entro 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione in un'unica soluzione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a euro 800,00, può essere disposto, esclusivamente su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. La prima rata deve essere sempre versata entro 15gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione e il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione in un'unica soluzione, salvo quanto previsto per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso di cui al precedente art. 26 comma 3.

5. Qualora l'importo del canone, di cui al comma 4, risulti superiore a euro 400,00 può essere disposto, esclusivamente su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. La prima rata deve essere sempre versata entro 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione e il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.

5 bis. Qualora l'importo del canone, di cui al comma 4, risulti superiore a euro 800,00 può essere disposto, esclusivamente su richiesta del concessionario, un

pagamento rateale, fino ad un massimo di 6 rate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre. La prima rata deve essere sempre versata entro 15gg. dalla data di notifica del provvedimento di Concessione e il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.

6. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del canone dovuto, dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data dell'occupazione. Un agente del Comando di Polizia Locale assegna il posto e consegna un bollettino di pagamento predisposto con l'importo dovuto per l'occupazione giornaliera in base a quanto stabilito nel precedente art. 26 comma 3. Il Servizio tributario e Tariffario provvederà ad istituire ed aggiornare una black-list degli ambulanti di mercato morosi. La presenza nella black-list è motivo ostativo all'assegnazione di un posteggio libero nei mercati cittadini. La cancellazione dalla black-list da parte del Servizio Tributario e Tariffario potrà essere chiesta solo previa regolarizzazione della situazione debitoria.

7. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore a euro 12,00.

8. I termini per il pagamento degli avvisi di contestazione, previsti dagli artt. 30 e 32, sono di 60 gg. entro i quali è inoltre possibile presentare ricorso avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, o presentare istanza di reclamo o di revisione in autotutela e/o di rateazione nei modi previsti dal vigente "Regolamento comunale per le Entrate Tributarie e Patrimoniali".

9. I termini di pagamento di cui ai commi precedenti sono subordinati alle prescrizioni dell'art. 9.

10. Se una data di scadenza cade in giorno prefestivo e/o festivo il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 30 - Organi, prescrizioni e attività preposte al controllo sul territorio

1. Gli organi preposti all'attività di verifica e controllo sul territorio delle occupazioni concesse e delle occupazioni abusive sono i pubblici ufficiali del Comando della Polizia Locale e degli altri corpi di Polizia.

2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, a ciò individuati da norma di Legge, il controllo può essere svolto anche dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale, previo svolgimento di un corso di formazione e qualificazione, al quale è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27/12/2006 art. 1 commi 159 e 160. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Locale.

3. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario, in riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni rilasciate o degli abusi riscontrati o delle penalità commesse, dispone l'emissione dei relativi avvisi di contestazione ai sensi del

presente regolamento.

4. Nell'avviso di contestazione, di cui al comma 3, debitamente motivato, sarà inoltre indicato:

- a) l'importo del canone o dell'indennità contestati;
- b) gli interessi moratori, le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità dovute;
- c) le modalità e condizioni con le quali effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 60 gg.;
- d) l'organo presso il quale ricorrere.

5. Gli avvisi di contestazione relativi alle violazioni dei commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite ufficiale giudiziario o messo comunale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di decorrenza della concessione o a quello della data in cui il canone è stato versato o avrebbe dovuto essere versato o dalla data di emissione del verbale di contestazione della Polizia Locale.

6. Le agevolazioni di cui all'art. 28 bis comma 1 non sono applicate nei casi di occupazioni abusive ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 lett. c).

7. Il Comando della Polizia Locale provvede ad inviare i verbali emessi, a seguito di accertate violazioni al presente Regolamento, al Servizio Tributario e Tariffario entro 180 gg. ai fini delle verifiche previste dall'art. 9. Tale invio deve comunque avvenire entro, e non oltre, quattro mesi antecedenti il termine prescrizione dell'attività accertativa del canone.

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute a seguito di provvedimenti emessi e divenuti definitivi, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.

2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

Art. 32 - Sanzioni, penalità, indennità e interessi

1. Sul canone dovuto ma non versato, anche parzialmente, o tardivamente pagato, sono dovuti gli interessi legali, da computarsi a giorni, per i seguenti periodi:

- a) per gli omessi e parziali versamenti, dal giorno nel quale le somme sono divenute esigibili sino al giorno di emissione del provvedimento;
- b) per i tardivi versamenti, dal giorno successivo alla data di scadenza del versamento fino alla data di effettivo pagamento.

2. Sull'indennità, applicata nel caso di occupazioni abusive, sono dovuti gli interessi legali, da computarsi a giorno, a partire dalla data di accertamento della violazione (es. indicata nel verbale della P.L.) e comunque dal giorno nel quale le somme sono divenute esigibili.

3. Fermo restando quanto specificato al precedente art. 31, il mancato versamento delle somme accertate entro i termini fissati nell'avviso di contestazione comporta la decadenza della concessione, senza ulteriori

formalità.

4. Le penalità calcolate sul canone tardivamente pagato sono le seguenti:

a) per il pagamento effettuato entro 30 gg. dalla scadenza si applica una penalità pari al 10% del canone dovuto;

b) per il pagamento effettuato dal 31° al 60° giorno si applica una penalità pari al 20% del canone dovuto;

c) per il pagamento effettuato oltre il 60° giorno si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto.

5. In caso di omissione del versamento, totale o parziale, del canone di concessione, sarà applicata una penalità pari al 30% del canone totalmente o parzialmente omesso.

6. L'occupazione abusiva è rilevata a seguito di apposito verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale e comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato, se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 50% del canone dovuto;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a). Tale sanzione è ridotta ad 1/3 qualora il pagamento venga effettuato entro il termine di 60 gg. dal ricevimento del relativo avviso di contestazione;

c) le sanzioni applicate dal Comando della Polizia Locale (come specificate nel successivo comma 8);

d) gli interessi legali.

7. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionabili in base ai precedenti commi o in base all'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da euro 25,00 a euro 258,00, con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981.

8. La Polizia Locale, nella sua attività di accertamento delle violazioni, applica le seguenti sanzioni:

- per occupazione abusiva di suolo pubblico in difetto di Titolo Concessorio: art. 6 e seguenti del "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con DCC n. 33300/814 del 03/10/1989 e s.m.i, sanzionato in appendice (DCC n. 11771/7 del 27/02/2004) con importo da euro 25,00 ad euro 75,00 per mq con il limite massimo di 10 mq;

- per violazione della prescrizione inerente i limiti di orario di un dehor: art. 9 comma 4 del "Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche per spazi di ristoro all'aperto" adottato con DCC n. 24 del 02/04/2007, sanzionato, all'art. 26 comma 4, con la sanzione amministrativa da euro 75,00 ad euro 500,00.

Art. 33 - Rimborsi

1. In caso di rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato a seguito di richiesta scritta del concessionario, secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16, da presentarsi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Alla restituzione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e per quelle

erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario entro 180 gg. dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

4. Per i termini di prescrizione e per gli interessi legali dovuti, si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

5. Nel caso il titolare lo richieda, in luogo al rimborso del canone maggiormente pagato, è ammessa la compensazione con il canone dovuto per una concessione futura o in essere.

Art. 33 bis - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il Canone O.S.A.P. vanno presentate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Settore Ragioneria e finanze / Servizio Tributario e tariffario

Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 18.12.2019

Contenuto ultima modifica:

- modifica art. 26, comma 2, tabella "coefficienti" tipologia 11 e 12;
- modifica art. 27, commi 7 e 8;
- modifica art. 28bis: inserimento comma 1 bis;
- modifica art. 29, comma 1.

ALLEGATI / MODULISTICA